

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BITOSSÌ, BOCCASSI, BERA e CAPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1966

Modifiche alle norme concernenti i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i ricorsi amministrativi degli assicurati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha per oggetto la modifica delle vigenti disposizioni che disciplinano i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sia per quanto riguarda la loro composizione sia per quanto riguarda le loro competenze.

Come è noto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, istituiva i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma malgrado la precisa disposizione di legge tali Comitati non sono stati mai costituiti. Durante la discussione al Senato sugli « scandali INPS », l'onorevole Ministro del lavoro assunse l'impegno di costituirli. D'altra parte anche il Consiglio di amministrazione dell'INPS, nella sua riunione del 4 agosto 1966, votò all'unanimità un ordine del giorno in merito.

L'esperienza degli ultimi anni e le particolari recenti vicende del massimo Istituto previdenziale italiano ed inoltre lo stesso sviluppo delle organizzazioni sindacali, hanno posto in evidenza la necessità di una riforma strutturale dell'ente sostanzialmente intesa a democratizzarlo attraverso la viva partecipazione dei rappresentanti delle classi lavoratrici che sono maggiormente interessate alla gestione dei fondi, in quanto a tali fondi provengono in grande mag-

gioranza contributi che, anche quando sono posti a carico degli imprenditori, costituiscono in buona sostanza una parte della retribuzione del prestatore d'opera.

D'altra parte i crescenti compiti che la legge ha attribuito all'Istituto sia attraverso la estensione del campo di applicazione delle assicurazioni sociali ai lavoratori autonomi, sia attraverso la introduzione di nuovi tipi di prestazione ed infine mediante la nuova disciplina dettata per le forme previdenziali già in vigore, hanno particolarmente evidenziato, appunto, la necessità che la democratizzazione si realizzi anche attraverso un decentramento funzionale che renda più agevole e snella la procedura di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, nonchè di decisione dei gravami amministrativi proposti dagli interessati contro i provvedimenti ritenuti erronei.

Il presente disegno di legge affronta il problema sotto l'esclusivo profilo dei Comitati provinciali che ne sono, appunto, l'oggetto e pertanto sostanzialmente reca queste modifiche:

1) revisione delle rappresentanze delle categorie nei Comitati provinciali mediante l'inclusione di rappresentanti dei pensionati nonchè dei lavoratori indipendenti ai

quali è stata estesa l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

2) l'affidamento ai Comitati provinciali, oltre ai compiti tradizionali concernenti la attività di studio, consulenza, eccetera, del potere di decidere la grande maggioranza dei ricorsi amministrativi presentati dai lavoratori assicurati contro le decisioni della Sede provinciale.

Il disegno di legge sottrae alla competenza del Comitato esecutivo dell'ente e dei Comitati speciali dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e degli assegni familiari, la decisione di gran parte dei ricorsi, ritenendo appunto che sia molto più agevole ed economico — sia per il tempo impiegato, sia per la stessa attività burocratica — che essi vengano istruiti, esaminati e deliberati nell'ambito delle sedi provinciali competenti per territorio. In tal modo, inoltre, la decisione potrà essere assunta entro i termini più brevi di quelli attualmente necessari accorciando le attese dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni. Il disegno di legge si limita a sostituire alla competenza dei citati organi centralizzati

quella dei Comitati provinciali, lasciando immutata ogni altra disposizione riguardante la procedura.

È opportuno sottolineare, infine, che con il disegno di legge che si propone è tenuta presente la necessità di garantire, nell'ambito di tutto il territorio nazionale, una uniforme interpretazione e applicazione della legge, ad evitare che questioni di diritto vengano risolte difformemente dai Comitati provinciali delle diverse sedi. A tal fine è stabilito che non rientrano nella competenza dei Comitati provinciali e restano quindi affidate alla competenza dei Comitati centrali, quei ricorsi amministrativi aventi per oggetto l'interpretazione e l'applicazione della legge, sui quali, appunto, continuerà a pronunciarsi un unico organo per tutto il territorio nazionale.

Poichè, tuttavia, i problemi concernenti l'accertamento di fatto costituiscono la grande maggioranza fra quelli che formano l'oggetto dei ricorsi amministrativi, la proposta innovazione si risolverà in una notevole semplificazione delle procedure ed economia di spese, nonchè in un indiscutibile accorciamento del tempo necessario per la loro definizione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono composti:

1) da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti assicurati e tre rappresentanti dei pensionati, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

2) da sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative;

3) da un rappresentante per gli artigiani, uno per i coltivatori diretti, uno per i mezzadri e coloni e uno per i commercianti designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

4) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) dal Direttore della sede provinciale dell'Istituto o da un suo delegato, che svolge funzioni di segretario assistito da un sanitario dell'Istituto.

Il Comitato elegge il Presidente e il vice Presidente e può nominare nel proprio seno commissioni ristrette affidando ad esse alcune fra le funzioni che gli sono proprie.

I Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica quattro anni.

## Art. 2.

Il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) si pronuncia sui problemi relativi all'attività dell'Istituto entro la circoscrizione della sede provinciale;

2) consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con i patronati per l'assistenza ai lavoratori, con gli uffici di collocamento, e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

3) studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura dell'invalidità, a intensificare la efficienza dell'attività assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali;

4) promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

5) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

6) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

7) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

8) decide tutti i ricorsi amministrativi, salvo le eccezioni previste dal successivo articolo 5, proposti dagli assicurati contro i provvedimenti delle sedi provinciali;

9) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

### Art. 3.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni; in ogni caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente.

Le riunioni del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, che può essere fissata anche nella stessa giornata della prima. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il componente del Comitato provinciale che non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte è dichiarato decaduto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La sua sostituzione ha luogo nel minor tempo possibile.

Gli articoli 29 e 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono abrogati.

### Art. 4.

I ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per la tubercolosi, l'assicurazione per la disoccupazione e gli assegni familiari, di cui agli articoli 97 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, devono essere proposti tutti anzichè ai Comi-

tati in detti articoli indicati, ai Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competenti nella circoscrizione in cui opera la sede provinciale che ha assunto il provvedimento impugnato.

Resta ferma ogni altra disposizione prevista nel citato articolo 97 nonchè negli articoli 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, e negli articoli 57 e 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

#### Art. 5.

Allo scopo di garantire una uniforme interpretazione e applicazione delle vigenti norme nell'ambito di tutto il territorio nazionale, i ricorsi aventi per oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le assicurazioni sociali obbligatorie e gli assegni familiari, escluse le questioni attinenti esclusivamente alla valutazione dei fatti, sono trasmessi per la decisione dal Comitato provinciale al Comitato esecutivo dell'INPS se concernenti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ed ai rispettivi Comitati speciali se concernenti l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione o gli assegni familiari.